



IL VOLO

ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "IL VOLO Associazione Malattie Reumatiche Del Bambino" ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale a Padova in Via Giustiniani n. 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e/o unità locali operative.

Articolo 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

STATUTO

L'organizzazione di volontariato IL VOLO è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 5

OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non persegue fini di lucro e svolge la propria attività per finalità di solidarietà sociale a favore dei bambini e degli adolescenti reumatici e delle loro famiglie al fine di promuovere la ricerca scientifica e la prevenzione di tali malattie, rimuovere le cause invalidanti e favorire la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale dei pazienti affetti da tale patologia.

L'Associazione intende perseguire quindi, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà a favore dei suddetti cittadini.

In modo particolare l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere e favorire la ricerca sulle malattie reumatiche del bambino e dell'adolescente;
- b) Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza delle malattie reumatiche dell'età pediatrica al fine di agevolarne la diagnosi precoce e la cura efficace;
- c) Realizzare la costruzione di un centro volto alla rieducazione dei bambini e degli adolescenti colpiti da malattie reumatiche;
- d) Promuovere attività ricreative, educative e sportive del bambino e del giovane affetti da malattie reumatiche;
- e) Seguire l'evolversi della ricerca nel campo delle malattie reumatiche mantenendo stretti i contatti con le altre associazioni italiane o estere, in particolare promuovendo la costituzione di un comitato scientifico internazionale che affianchi l'associazione, fornendo informazioni sullo stato attuale della conoscenza delle malattie reumatiche e sugli sviluppi di nuove metodologie di cura.



ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS

- f) Promuovere l'aggiornamento professionale e specialistico del personale medico e paramedico al fine di assicurare una migliore assistenza specifica delle malattie reumatiche;
- g) Affiancare le famiglie nel procurarsi attrezzature o cure specifiche della malattia.

Ambito operativo dell'Associazione è nazionale.

L'Associazione può svolgere attività accessorie o comunque connesse a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 6

DOMANDA DI AMMISSIONE

Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'acquisto della qualità di socio è subordinato all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

I SOCI

Possono essere soci le persone di maggiore età e gli enti che perseguono gli scopi dell'Associazione, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio direttivo. I soci sono:

- fondatori: sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- ordinari: quelli che aderiranno all'Associazione versando quote ordinarie
- sostenitori: quelli che aderiranno all'Associazione versando quote superiori a quelle ordinarie;
- onorari: quelli chiamati a far parte dell'Associazione dall'assemblea dei soci dopo che avranno accettato di entrarvi a far parte.

La quota di iscrizione e la quota associativa per le varie categorie di associati sono fissate dal Consiglio direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell'associazione da una persona fisica delegata.

Articolo 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuali regolamenti interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 9

DECADENZA DEI SOCI

La perdita della qualità di socio avviene per morte, per dimissioni o per decadenza.



IL VOLO

ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS

La decadenza può essere comminata in caso di morosità protratta per oltre un anno e per comportamenti giudicati contrari agli interessi dell'Associazione o dannosi per la sua immagine. Essa verrà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Scientifico
- i Delegati Territoriali
- il Revisore dei Conti

Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Articolo 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 dei Consiglieri ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Al Consiglio Direttivo compete:

- Curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione,;
- Redigere la relazione annuale, comprendente anche il programma di attività proposto dal Comitato Scientifico;
- Proporre iniziative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Realizzare Congressi e Convegni scientifici allo scopo di promuovere il progresso degli studi e delle ricerche;
- Decidere a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, circa le domande di ammissione di nuovi associati;
- Fissare l'ammontare della quota di iscrizione e delle quote sociali che gli associati sono tenuti a versare annualmente, nonché le modalità del loro pagamento;
- Nominare i membri del Comitato Scientifico;



IL VOLO

ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS

- Nominare eventuali delegati territoriali
- Assegnare borse di studio a medici e ricercatori, su parere conforme del Comitato Scientifico.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Sono ammesse deleghe scritte all'interno del Consiglio stesso, ma ogni consigliere non potrà rappresentare più di un altro membro.

In caso di dimissioni da parte di Consiglieri subentrano i primi dei non eletti nella precedente elezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 12

IL PRESIDENTE

Il presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed anche in giudizio. Egli dirige l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo; in casi di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 13

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 14

IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dell'associazione è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci sostenitori in regola con i pagamenti delle quote associative; mentre i soci onorari possono assistervi, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta, fax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nella lettera di convocazione, oltre all'ordine del giorno, verrà indicata la data della seconda convocazione, che dovrà essere in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

Ogni socio potrà rappresentare, in forza di delega scritta, fino ad un massimo di due soci.



IL VOLO

ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS

Articolo 16

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, oltre all'esame della relazione sull'attività per il futuro.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivo dell'Associazione. Inoltre ad essa spetta la nomina del Consiglio Direttivo, nelle persone del Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le delibere adottate il Segretario redigerà un verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, verrà trascritto su apposito libro.

Articolo 17

VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 18

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 19

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da studiosi ed esperti in materia di malattie reumatiche del bambino e discipline connesse.

È composto da un numero variabile di membri e dura in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca deliberata dal Consiglio Direttivo.

Al Comitato Scientifico spetta individuare i programmi di attività e di ricerca dell'Associazione e proporli al Consiglio Direttivo.

Articolo 20

DELEGATI TERRITORIALI

Il Consiglio Direttivo nomina eventuali delegati territoriali ai quali potranno essere affidati funzioni di promozione e sviluppo dell'attività propria dell'associazione.

I delegati territoriali dovranno chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle loro attività e iniziative locali, relazionando compiutamente circa la realizzazione e svolgimento delle stesse.

Articolo 21

REVISORE DEI CONTI

L'associazione ha un Revisore dei Conti, scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili ed è nominato dall'Assemblea degli associati.



IL VOLO

ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS

Il Revisore è un organo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la corretta tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redige apposite relazioni.

Il revisore dura in carica 3 esercizi e può essere confermato; può essere revocato in qualsiasi momento.

Articolo 22

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi decadono prima del compimento dei tre anni anche:

- per eventuale revoca da parte degli organi dell'associazione che li ha designati;
- per dimissioni.

Articolo 23

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali della adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione.

I libri dell'associazione sono visibili a tutti gli aderenti che ne facciano motivata istanza.

Articolo 24

ESERCIZIO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 Maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo del precedente esercizio e il Bilancio Preventivo del successivo esercizio, entrambi da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Articolo 25

DIVIETO E DIVISIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore da altre associazioni ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26

IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, adeguato al raggiungimento degli scopi sociali, è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da liberalità e/o sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine dell'Associazione, quali ad esempio i proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, anche di modico valore.



IL VOLO

ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS

L'Associazione al fine di garantire i terzi che instaurino rapporti con l'Ente medesimo, istituisce un "fondo patrimoniale di garanzia" vincolato, dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), da far risultare nello stato patrimoniale del bilancio con l'apposito riferimento.

Detto "fondo patrimoniale di garanzia" è indisponibile per le esigenze gestionali dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e la quota annuale di iscrizione all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti effettuati non sono ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 27

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di cinque. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno di tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o estinzione l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23.12.1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Padova.

Articolo 29

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni.

Articolo 30

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Articolo 31

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS

Articolo 32

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Padova 17 Ottobre 2015